REGOLAMENTO

COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale (in caso di convenzione con più comuni l'ambito diventa dei territori di tutti i comuni convenzionati) che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 citato in nota all'art. 17 bis del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, in sicurezza pubblica".

Art. 3: Accertamento delle violazioni.

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata in via principale alla Polizia Locale, nonché agli altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Settori di competenza.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

3) L'Autorità Comunale, può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario è soggetta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art 110 del Regolamento d'esecuzione del R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.).
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E'altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico della ditta esecutrice ossia di chi ordina la fornitura delle luminarie.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e tre giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25.00 a €150.00.

4) La collocazione di alberi Natalizi è prevista dal Settore Gestione del Territorio che autorizza eventuali richiedenti al posizionamento e provvede al collaudo statico degli stessi, prescrivendo condizioni di sicurezza e controllando materiali utilizzati per l'addobbo, i quali debbono rispondere alle norme di sicurezza CEI.

E' cura del Settore Vigilanza garantire sicurezza per la viabilità per il trasporto dei suddetti alberi.

E'altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa da ≤ 25.00 a ≤ 150.00 .

Art. 8: Atti vietati sul territorio comunale

- 1) Sul territorio comunale è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) Esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
 - c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi: il gioco al pallone, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 che nelle parti di comune o di altrui uso.
 - d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - f) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - g) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;

- h) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, e non è consentito apporli sugli autoveicoli anche se infilati nel tergicristallo o su oggetti posti sul suolo pubblico. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma sono poste a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
- 4) La violazione di cui al comma 1, lett. d), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 5) La violazione di cui al comma 1, lett. h), comporta una sanzione amministrativa di €500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei marciapiedi e dei portici sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.

Art. 11: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- a) Apporre, disegnare ovvero incidere scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
- d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per la Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale un locale si prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e per tutti i generi di contenitori per rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14: Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, abitazioni private negozi, uffici e parcheggi ad uso pubblico durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di provedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per la larghezza di almeno 100 cm. E liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di Sali antigelo atossici, per evitare la formazione di ghiaccio.

- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi e non deve essere sparsa su suolo pubblico.E' fato divieto di ammassare sul suolo pubblico la neve proveniente da proprietà private.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. In entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali .
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dall'articolo 29 del Codice della Strada per chi non osserva di

mantenere le siepi e i rami confinanti sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare il confine stradale, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 16: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e servizi

1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in

genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di tre metri dal perimetro della struttura in parola dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 21: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 22: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20;
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare l'attività e della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24: Accensioni di fuochi.

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli

- argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti dell'ASL.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art.59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi .
- 5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25: Tutela della quiete.

- 1) In tutte le aree pubbliche oltre che nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali , apparecchi radio, televisivi e simili .
- 2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione per intrattenimento musicale, rilasciata dall'autorità competente con indicato il luogo ed il tempo.

- 3) Gli intrattenimenti musicali, qualora siano autorizzati, salvo espressa autorizzazione in deroga, non possono protrarsi oltre le ore 00.30 e comunque le musiche e gli altoparlanti devono essere ulteriormente abbassati dalle ore 22,00.
- 4) E' altresì, vietato praticare in qualsiasi ora del giorno attività ludiche rumorose, cantare o urlare tali da arrecare molestia ai cittadini
- 5) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
- 6) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati , questa salvo espressa autorizzazione in deroga non potrà protrarsi oltre le ore 00.30.L'attività di intrattenimento nei pubblici esercizi è subordinata al rilascio di autorizzazione specifica rilasciata dall'autorità di P.S. competente.(art.68 o 69 del TULPS e art.80)
- 7) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 00,30 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.
- 8) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").
- 9) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

10) La violazione di cui al comma 7) è punita con la sanzione amministrativa da €258,00 a €1548,00 ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/95.

Art. 26: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.

- 1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
- 2) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
- 3) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 27: Attività produttive ed edilizie rumorose.

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale dietro specifica istanza ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali. Se trattasi di lavorazioni disturbanti e/o che prevedono l'impiego di macchinari rumorosi, queste potranno svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco su indicazione del Settore Gestione del Territorio.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 28: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1)E' fatto divieto detenere all'esterno dei locali di ritrovo, sia su suolo pubblico che privato, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, 2)Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e dal TULPS è prevista comunque per violazione di cui al comma precedente una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far rimuovere immediatamentei giochi instalati all'esterno.

Art. 29: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme oppure a comunicare preventivamente gli stessi estremi alla Polizia Municipale. L'applicazione della targhetta o, in alternativa, la comunicazione di cui si è detto devono essere effettuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- 3) Sulle aree di cui all'art.1, comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da \in 77,00 a \in 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 30: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili.

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 31: Uso di macchine da giardino.

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 32: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, salvo che non si adottino idonee coperture che devono essere impiegate nei momenti in cui non sono in atto precipitazioni meteoriche.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33: Sosta o fermata di veicoli a motore.

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità ;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta , a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto ;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso:

- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) In caso di mancato spegnimento del motore durante la sosta del veicolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 157 comma 2 del C.D.S. ,in tutti gli altri casi di cui al comma precedente si prevede una sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00.

Art. 34: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti.

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 .Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 35: Trattamenti antiparassitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
- a)segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti.
- b) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- c) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di

tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;

- d) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- e) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- f) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- g) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- h) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.

Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto alla Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizione predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, oltre a rispettare il presente regolamento, si dovranno attenere alle prescrizioni, agli obblighi e alle sanzioni previste dalla vigente legislazione Sanitaria.
- 5) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 36: Animali di affezione.

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 37: Custodia, tutela e pascolo degli animali.

- 1) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato le strade, i marciapiedi, i portici o altri spazi pubblici secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 6.
- E' vietato a chiunque:
- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade..
- 5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazione di cui ai comma 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 38: Cani e gatti

- 1)E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti sul territorio comunale.
- 2)E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico.
- 3)I proprietari dei cani iscritti nel registro tenuto dai servizi veterinari dell'ASL, per i quali sia stato rilevato un rischio che richieda interventi terapeutici comportamentali, sono tenuti a conseguire un patentino, debbono stipulare una apposita assicurazione di responsabilità civile e applicare all'animale, quando si trovino in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.
- 4)I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 5)I proprietari dei cani dovranno operare affinchè gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 6)E' vietato consentire che gli animali sporchino con deiezioni , i marciapiedi, le strade e ogni altro spazio pubblico. In caso si verificasse

l'imbrattamento chiunque li abbia in custodia deve provvedere all'immediata pulizia del suolo e gli escrementi dovranno essere riposti negli appositi contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di munirsi di attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

- 7)E' fatto divieto assoluto di condurre i cani nei giardini pubblici anche se l'animale è al guinzaglio o accompagnato, e lasciarli entrare negli spazi erbosi sistemati ad aiuole (dell'osservanza di tale dispositivo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati);
- 8)I cani non possono essere detenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;
- 9)Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igienico- sanitarie ed i proprietari o detentori nonché gli incaricati della loro custodia devono vigilare affinchè questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 10) I proprietari o i detentori di cani che non siano già identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritto nell'anagrafe canina in conformità alla legge regionale vigente, devono provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita mediante l'applicazione di microchip.

I cani rinvenuti nel territorio comunale e non immediatamente riconducibili ad un proprietario verranno prelevati e ricoverati presso idonea struttura convenzionata. Le spese per la cattura e la custodia dell'animale saranno a carico del proprietario.

11)Per i comportamenti tenuti in violazione dei precedenti commi, fatto salvo l'obbligo a carico del trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi nel caso di imbrattamento del suolo pubblico, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra il minimo di €25,00 ad un massimo di €150,00.

Art. 39: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

Art. 40: Erboristerie.

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7) (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 41: Vendita con consumo immediato.

1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentare abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e

che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso.
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche e poltrone.
- Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. n. 30/03 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

Art. 42: Attività miste.

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico-edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della legge 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) rilasciata da un Comune della Lombardia, e nel rispetto della L.R. nr. 15 del 21/03/2000,
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'articolo 28 della legge 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 44.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da apposito Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (art. 39 c.4), si dispone quanto segue:
- E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante lungo le Strade Provinciali, Statali o Comunali di viabilità extraurbana. Tale divieto vale altresì per tutti luoghi del territorio comunale dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di incroci e curve oltre che lungo le vie di viabilità principale urbana ed in tutti quei casi ove la sosta per effettuare operazioni di vendita crei problemi di circolazione stradale .Le zone precluse dall'esercizio al commercio itinerante s'intendono anche quelle elencate negli allegati di cui al nuovo Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.
- a) E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di case di riposo per anziani, luoghi di culto, cimiteri e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
- c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- d) L'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio.
- e) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo.
- 4) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

- 5) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 6) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale o in copia conforme.
- 7) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita è tenuto a raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci,è consentita la fermata/sostaper effettuare le operazioni di vendita per 1 ora.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 10) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 11) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98;
- 12) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).
- 13) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7, e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €77,00 a €462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 44: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati con provvedimento dall'Ufficio Commercio e dal Settore Vigilanza, stagionalmente e temporaneamente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' comunque sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
- 4) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 € 150,00.

Art. 45: Occupazioni per esposizione di merci.

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare la relativa tassa.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo previo ottenimento del nulla-osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

- 1) Per l'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, è fatto obbligo di presentare la richiesta per l'aumento di superficie, anche se temporanea, allo svolgimento dell'attività, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi; l'autorizzazione è subordinata al rilascio di apposita *concessione* all'occupazione di suolo pubblico, al pagamento dei relativi oneri ed al rispetto del Regolamento TOSAP e per la ristorazione è necessaria anche l'estensione dell'autorizzazione sanitaria.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate(fatto salvo quanto stabilito nelle prescrizioni specifiche sulle concessioni rilasciate)
- 4) Ai pubblici esercizi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro; è vietato altresì il consumo all'esterno del locale di bevande servite in contenitori in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 6)Ai P.E. è vietato lo svolgimento di lotterie, tombole come da D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430.

Art. 47: Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

- La L. 23 dicembre 2005 nr. 266 (Legge Finanziaria 2006) riferita alla disciplina degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, ha introdotto rilevanti modifiche negli artt. 86 e 110 del TULPS:
- 1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni

automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni :

- a) sono vietati ai minori di anni 14, i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;
- b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 08.00 alle 16.00;
- c) I predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili.
- d) E' altresì vietata l'installazione di apparecchi
- in numero superiore a due, per i locali con superficie fino a 50 mq;
- -in numero superiore a quattro, per i locali con superficie maggiore di 50 mq e all'interno dei circoli privati di cui al primo comma.
- 2) Gli esercizi che dispongono di un numero di apparecchi superiore a quello stabilito, devono adeguarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 17bis e 17ter del del R.D. 773/31 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in quanto trattasi di violazione all'articolo 9 dello stesso R.D.

Art. 48 : Scambio di cose tra hobbisti e scambisti.

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.
- 2) Preventivamente all'inizio dell'attività, dovrà essere inoltrata comunicazione all'ufficio Commercio, mediante apposita modulistica da ritirarsi presso tale ufficio.

- 3) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
- 4) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio);
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pari a \in 100,00 a \in 600,00.

Art. 49: Servizi igienici nei locali pubblici.

- 1) Agli esercenti di bar caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00.

Art. 50 : Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate.

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/1940, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250.00 come previsto da art. 2 D.P.R. 311/01.

Art. 51: Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

- 1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
- 2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
- 3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio (salvo attività individuate all'art.40 Regolamento Regionale 3/2000) salvo deroghe stabilite dalla Regione (art. 26

- comma 2 D.lgs 114/98 "Riforma della disciplina relativa il settore commercio".
- 4) Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia di urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al minuto alle seguenti condizioni:
- a) Se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti;
- b) Se vi sono aperture che rendono i locali intercomunicanti occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.
- Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D.L.vo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio), erano autorizzati in tal senso (art. 26 comma 2 del citato D.L.vo 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.
- 5) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal D.lgs 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77.,00 a €462.00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

Art. 52 : Pubblicità dei prezzi.

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del D.L.vo 114/98 (Riforma della disciplina relativa il settore commercio), dal D.L.vo 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non

dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28.05.1999).

- 4) Per quanto non previsto dal D.L.vo 114/98 e dal D.L.vo 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77.00 a € 462.00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa il settore commercio).

Art. 53: Materiale pornografico.

- 1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m.100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.
- 2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da \in 77,00 a \in 462,00.

Art. 54: Mestieri girovaghi.

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza comunicazione preventiva indirizzata all'Ufficio Commercio ed alla Polizia Locale, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione della attività.

Art. 55: Obbligo di vendita (offerta al pubblico).

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 56: Distributori di carburante.

- 1) La turnazione ed il riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati in conformità alla vigente normativa regionale specifica (art. 1 L.R. N. 24 del 05.10.2004).
- 2) In base alla delibera di cui al comma 1, vi è l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, cartelli che devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
- 3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
- 4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da \in 77,00 a \in 462,00 .

TITOLO VII: VARIE

Art. 57: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 58: Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia di Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, contestualmente dovrà essere trasmessa comunicazione dell'iniziativa all' ufficio Commercio.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

- 6) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
- 7) Le violazioni di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) La violazione al comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs 114/98.

Art.59: Accattonaggio.

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e in modo offensivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 60: Artisti di strada.

- 1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.69 TULPS o D.I.A. con allegati presupposti o requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività stessa ai sensi della 241/90 con modificazioni ed integrazioni almeno 30 giorni prima all'ufficio Commercio. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 25 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150.00.

Art. 61: Divieto di campeggio libero.

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di

- effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita Ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al 2° comma del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 62: Ingresso abusivo in strutture comunali.

- 1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc..
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 50,00 a €300,00.

Art. 63: Contrassegni del Comune.

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da \leq 25,00 a \leq 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII : SANZIONI

Art. 64: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65: Abrogazioni di norme.

- 1) Sono abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze, e i regolamenti precedenti e/o incompatibili con il presente regolamento.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 66: Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 67: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Art. 68: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4:IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2°: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- **ART. 6: LUMINARIE**
- ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

<u>TITOLO 3°: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE</u> <u>PUBBLICHE</u>

- ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- **ART.14: SGOMBERO NEVE**
- ART.15: RAMI E SIEPI
- ART.16: PULIZIA FOSSATI
- ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4°: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.20: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART.21: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- **ART.22: OGGETTI MOBILI**
- ART.23: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.24: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.25: TUTELA DELLA QUIETE

ART.26:FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

ART.27: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.28: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.29: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.30: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI

ART.31: USO DI MACCHINE DA GIARDINO

ART.32: DEPOSITI ESTERNI

ART.33: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

ART.34: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

ART.35 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

TITOLO 5°: ANIMALI

ART.36: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART.37: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART.38: CANI

ART.39:DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6°: POLIZIA ANNONARIA

ART.40: ERBORISTERIE

ART.41: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART.42: ATTIVITA' MISTE

ART.43: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART.44:COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE

ART.45: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.46:ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART.47: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMETO E DA GIOCO DI ABILITA'

ART.48: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI, SCAMBISTI E ARTISTI

ART.49: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART.50: DEFINIZIONE DEL VALORE ESIGUO AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE

ART.51: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

ART.52: PUBBLICITA' DEI PREZZI

ART.53: MATERIALE PORNOGRAFICO

ART.54: MESTIERI GIROVAGHI

ART.55: OBBLIGO DI VENDITA

ART.56: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

TITOLO 7°: VARIE

ART.57: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

ART.58: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA

ART.59: ACCATTONAGGIO

ART.60: ARTISTI DI STRADA

ART.61: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.62: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

ART.63: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8°: SANZIONI

ART.64: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.65: ABROGAZIONI DI NORME

ART.66: REITERAZIONE

ART.67: ENTRATA IN VIGORE

ART.68: NORMA FINALE